

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1494

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROBERTI

Presentata il 30 maggio 1977

Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — I mutamenti di indirizzo recentemente verificatisi in giurisprudenza in materia di prescrizione di diritti derivanti dal rapporto di lavoro, hanno rimesso in discussione una serie di problemi la cui soluzione, a seguito dell'emanazione della sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale, poteva considerarsi raggiunta.

Tale sentenza, dichiarando « l'illegittimità costituzionale degli articoli 2948, quarto comma, 2955, secondo comma e 2956, primo comma del codice civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro », ebbe come conseguenza che le azioni eventualmente proponibili da parte dei lavoratori per l'ottenimento di quanto dovuto e non corrisposto, fossero soggette a prescrizione solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La validità di questa allora necessaria pronuncia della Corte venne sminuita dalla emanazione delle successive leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300; infatti se la dichiarazione di illegittimità dei citati articoli del Codice civile era resa necessaria dalla effettiva carenza di adeguati strumenti di protezione per il lavoratore, specialmente in tema di rapporto privato, l'introduzione di norme che indubbiamente conferivano maggiore stabilità e garanzia ai rapporti di lavoro privato, poneva le condizioni per un riesame della materia.

Altra conseguenza dell'introduzione di queste norme fu che la Corte costituzionale, con successive pronunce ritenne opportuno evidenziare che, la necessità del differimento della decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro, doveva intendersi limitata ai soli rapporti privi di adeguata tutela. Questo, in pratica, significava che il differimento in questione non poteva essere applicato « tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.

L'aberrante conclusione di questo strano *iter* era quindi la reintroduzione indiretta di norme già eliminate dall'ordinamento!

Le successive pronunce dei vari organi di magistratura in merito al problema, consolidavano tale nuovo orientamento della Corte, sia pure attraverso le indubbie difficoltà derivanti dalla necessità di accertare caso per caso il grado di stabilità e di protezione accordata ai rapporti di lavoro oggetto di controversia.

Ogni residuo dubbio esistente in merito all'argomento, veniva fugato con sentenza 12 aprile 1976, n. 268, delle sezioni unite della Corte di cassazione, la quale, pur riconoscendo alla giurisprudenza costituzionale

« una funzione esplicativa e non già riduttrice o — peggio — riformatrice del principio enunciato nel '66 » affermava con disinvoltura che il differimento alla prescrizione non va esteso ai rapporti di lavoro « stabili », precisando che tale stabilità « coincide con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970, n. 300, ... ma può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego, a leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità ».

A questo punto è evidente che quella maggiore protezione del « contraente debole » che si voleva realizzare in precedenza, viene ad essere vanificata dalla necessità, per i lavoratori dipendenti, di esperire preventive indagini di merito tendenti ad accertare il grado di stabilità e di protezione del proprio rapporto di lavoro, indagini eviden-

temente da espletare prima di poter adire il magistrato per ottenere il riconoscimento di quanto eventualmente dovutogli e non corrispostogli.

Ove poi non fosse possibile al singolo lavoratore, in considerazione anche del suo grado di preparazione, esperire la citata indagine, la stessa verrebbe rinviata al giudice adito, che dovrebbe esperire accertamenti di una complessità tale da rallentare ancora di più il già non più celere procedimento per le controversie di lavoro.

Poiché è evidente invece che il differimento della decorrenza della prescrizione deve essere inteso come una norma generale posta a tutela del lavoratore — in quanto ancora oggi « contraente debole » del rapporto di lavoro — riteniamo opportuno proporre all'approvazione di questa onorevole Assemblea l'integrazione dell'articolo 2958 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2958 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« La decorrenza dei termini di prescrizione in materia di diritti e crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato inizia dal 30° giorno successivo a quello di effettiva cessazione del rapporto stesso ».